

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui di propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere **neretto**

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
TITOLO II – DEFINIZIONE E BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:</p> <p>a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;</p> <p>b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili e aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:</p> <p>a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;</p> <p>b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della</p>

Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

- c. per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
 - d. per abitazione principale e relative pertinenze si intendono gli immobili di cui al successivo articolo 6.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato ed a questo unitariamente accatastata, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito e, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori, il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici

Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

- c. per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
 - d. per abitazione principale e relative pertinenze si intendono gli immobili di cui al successivo articolo 6.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato ed a questo unitariamente accatastata, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato **e con cubatura o volume tali da non consentire una edificazione autonoma anche in riferimento ai vincoli urbanistici.**
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito e, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori, il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici

<p>quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari</p>	<p>quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari.</p>
<p>TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI</p>	
<p>ARTICOLO 12 - ESENZIONI DI ALTRI IMMOBILI</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 e s.m.i.;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi</p>	<p>ARTICOLO 12 - ESENZIONI DI ALTRI IMMOBILI</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 e s.m.i.;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi</p>

<p>esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012;</p> <p>h) gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e dagli Enti ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/1997), anche qualora possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dell'utilizzatore, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la</p>	<p>esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012;</p> <p>h) gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e dagli Enti ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/1997), anche qualora possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dell'utilizzatore, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la</p>
--	--

<p>comunicazione di cui al successivo articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato;</p> <p>i) gli immobili concessi in comodato gratuito in via esclusiva a favore del Comune di Torino, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.</p>	<p>comunicazione di cui al successivo articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato o in alternativa la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 770 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, redatta su modello ministeriale, inserendo nel campo note gli estremi di registrazione del contratto di comodato;</p> <p>i) gli immobili concessi in comodato gratuito in via esclusiva a favore del Comune di Torino, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari;</p> <p>j) unità immobiliari concesse in comodato gratuito, interamente e in via esclusiva, ad una o più organizzazioni di volontariato (ODV) e destinate esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dei comodatari, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). L'esenzione si applica alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli enti comodatari devono essere qualificabili come enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, avere sede legale in Torino ed essere regolarmente iscritti all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto dalla Legge 266/1991 ora in regime transitorio nelle more dell'istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, come previsto dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017; - il contratto di comodato deve essere registrato e avere durata pluriennale;
---	--

<p>2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.</p> <p>3. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i..</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'immobile oggetto di comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) né alla categoria D; - il soggetto passivo dell'IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio degli enti comodatari. <p>Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di cui al successivo articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato.</p> <p>2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.</p> <p>3. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i..</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 - RIDUZIONI</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento per i contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998.</p> <p>2. Le riduzioni di imposta rispetto a quella ordinaria sono stabilite dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al successivo articolo 14, che determina le aliquote dell'IMU, nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, non discriminazione tra contribuenti ed a condizione che sia prevista adeguata copertura finanziaria del relativo minor gettito rispetto a quello dell'anno precedente.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 - RIDUZIONI</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento per i contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998.</p> <p>Ibis. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.</p> <p>2. Le riduzioni di imposta rispetto a quella ordinaria sono stabilite dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al successivo articolo 14, che determina le aliquote dell'IMU, nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, non discriminazione tra contribuenti ed a condizione che sia prevista adeguata copertura finanziaria del relativo minor gettito rispetto a quello dell'anno precedente.</p>
<p>TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i</p>

<p>giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.</p>	<p>giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.</p> <p>2-bis. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote di cui all'art. 14 del presente regolamento. Nel caso in cui il soggetto preveda un versamento d'imposta per l'anno di riferimento inferiore a quello risultante dalla somma degli acconti dovuti con il metodo storico di cui sopra, questi ha la facoltà di</p>
--	--

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, tenuto comunque conto dei presupposti impositivi sussistenti nel primo semestre del 2020.

4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge n. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti purché l'imposta sia stata

ridurre autonomamente gli acconti salva l'eventuale sanzione in caso di versamento in misura inferiore a quella effettivamente risultante sulla base della dichiarazione. I medesimi enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti allo stesso comune nei confronti dei quali è scaturito il credito risultante dalle dichiarazioni presentate.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere, **ovvero le prime due rate per i casi di cui al precedente comma 2-bis**, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, tenuto comunque conto dei presupposti impositivi sussistenti nel primo semestre del 2020.

4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge n. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

<p>totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stata inviata comunicazione all'ufficio competente:</p> <p>a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;</p> <p>b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;</p> <p>c) effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.</p> <p>8. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.</p> <p>9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.</p> <p>10. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.</p> <p>11. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2, del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio il</p>	<p>7. Si considerano regolarmente eseguiti purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stata inviata comunicazione all'ufficio competente:</p> <p>a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;</p> <p>b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;</p> <p>c) effettuati pro quota da ciascun erede entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.</p> <p>8. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.</p> <p>9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.</p> <p>10. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.</p> <p>11. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2, del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene</p>
--	---

<p>versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.</p> <p>12. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto all'assolvimento degli obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni ereditati. In questo caso è tenuto al versamento dell'imposta dovuta entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.</p> <p>13. In caso di gravi calamità naturali o in situazioni particolari la Giunta Comunale, con deliberazione da adottare in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, può disporre di sospendere o differire, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, i termini ordinari di versamento, ovvero considerare tali circostanze quali attenuanti ed esimenti.</p>	<p>comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.</p> <p>12. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto all'assolvimento degli obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni ereditati. In questo caso è tenuto al versamento dell'imposta dovuta entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.</p> <p>13. In caso di gravi calamità naturali o in situazioni particolari la Giunta Comunale, con deliberazione da adottare in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, può disporre di sospendere o differire, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, i termini ordinari di versamento, ovvero considerare tali circostanze quali attenuanti ed esimenti.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI E DICHIARAZIONE IMU</p> <p>1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni o agevolazioni - previste nel presente regolamento o nella deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e delle detrazioni - che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nello schema di modello approvato con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. oppure non siano diversamente acquisibili dalla Città, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello di "Comunicazione di destinazione d'uso" predisposto dal Comune.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI E DICHIARAZIONE IMU</p> <p>1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni o agevolazioni - previste nel presente regolamento o nella deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e delle detrazioni - che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nello schema di modello approvato con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. oppure non siano diversamente acquisibili dalla Città, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello di "Comunicazione di destinazione d'uso" predisposto dal Comune.</p>

<p>2. Il modello di "Comunicazione di destinazione d'uso" deve essere presentato dal contribuente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p> <p>3. I contribuenti devono presentare la Dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p>4. La presentazione della Dichiarazione, ovvero la sua trasmissione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. oppure mediante compilazione del modulo telematico messo a disposizione sul sito istituzionale della Città. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.</p> <p>5. La "Comunicazione di destinazione d'uso", di cui al precedente comma 1. può essere presentata attraverso le medesime modalità previste per la Dichiarazione IMU. Restano ferme le comunicazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.</p>	<p>2. Il modello di "Comunicazione di destinazione d'uso" deve essere presentato dal contribuente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e/o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p>3. I contribuenti devono presentare la Dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p>4. La presentazione della Dichiarazione, ovvero la sua trasmissione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. oppure mediante compilazione del modulo telematico messo a disposizione sul sito istituzionale della Città. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.</p> <p>5. La "Comunicazione di destinazione d'uso", di cui al precedente comma 1. può essere presentata attraverso le medesime modalità previste per la Dichiarazione IMU. Restano ferme le comunicazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.</p>
---	--